

**Oggetto**

Domanda di sospensione dell'esecuzione, da un lato, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 11), e, dall'altro, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 71), nella parte in cui aggiungono all'elenco delle persone e degli enti i cui capitali e le cui risorse economiche sono congelati l'ente denominato «Morison Menon Chartered Accountant»

**Dispositivo**

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

---

**Ricorso proposto il 27 dicembre 2011 — Budziewska/UAMI — Puma AG Rudolf Dassler Sport (raffigurazione di un puma)**

**(Causa T-666/11)**

(2012/C 109/32)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco*

**Parti**

*Ricorrente:* Danuta Budziewska (Łódź, Polonia) (rappresentante: J. Masłowski, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Puma AG Rudolf Dassler Sport (Herzogenaurach, Germania)

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 settembre 2011, nel procedimento R 1137/2010-3 che respinge il ricorso della ricorrente avverso la decisione che annulla il diritto al modello ornamentale; nonché

— condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario registrato oggetto della domanda di annullamento:* modello ornamentale (raffigurazione di un puma) registrato col n. 697016-0001 per la ricorrente e pubblicato nel bollettino dei marchi comunitari il 2 maggio 2007

*Titolare del marchio comunitario:* ricorrente

*Richiedente l'annullamento del diritto al marchio comunitario:* controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Motivazione della domanda di annullamento del diritto al marchio:* il progetto di modello ornamentale non adempie né la definizione di disegno o modello di cui all'articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) del Consiglio n. 6/2002, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5 gennaio 2002, pag. 1), né i requisiti contenuti negli articoli 4-9 del suddetto regolamento, mentre altre cause di invalidità sussistono sul fondamento dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), d), e), f), g), del regolamento in parola

*Decisione della divisione di annullamento:* annullamento del diritto al modello ornamentale

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 a causa del rifiuto di riconoscere la singolarità del modello ornamentale registrato dalla ricorrente

---

**Ricorso proposto il 30 dicembre 2011 — VIP Car Solutions/Parlamento**

**(Causa T-668/11)**

(2012/C 109/33)

*Lingua processuale:* il francese

**Parti**

*Ricorrente:* VIP Car Solutions SARL (Hoenheim, Francia) (rappresentante: avv. G. Welzer)

*Convenuto:* Parlamento europeo

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— condannare il Parlamento europeo a versare EUR 1 408 000 alla SARL VIP Car Solutions;

— condannare il Parlamento europeo alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente chiede il risarcimento del danno materiale e morale da essa asseritamente subito a seguito della decisione del Parlamento, del 24 gennaio 2007, di respingere l'offerta presentata nell'ambito del bando di gara riguardante il trasporto dei membri del Parlamento europeo in autovettura e in minibus con conducente durante i periodi di sessione a Strasburgo (n. PE/2006/06/UTD/1) (1). Tale decisione è stata annullata con sentenza del Tribunale del 20 maggio 2009 nella causa T-89/07, VIP Car Solutions/Parlamento (2).